



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2010, proposto da:
Zanghellini Asfalti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio
Pedinelli e Francesco Volpe, con domicilio eletto presso lo studio del
primo di essi in Trento, Via Grazioli, 6

contro

la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli,
Monica Manica e Marialuisa Cattoni, con domicilio eletto presso
l'Avvocatura della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15

nei confronti di

Deon S.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) del verbale di gara, in data 25 maggio 2010, assunto dalla relativa

Commissione Aggiudicatrice istituita presso la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Gestione Strade, in merito alla procedura ad evidenza pubblica diretta all'individuazione dell'aggiudicatario per la "fornitura, franco impianto di produzione, di conglomerato bituminoso tipo "B" per ricariche, tipo "ASD" antisdrucchiolo, tipo "D modificato", tipo "D normale", tipo "E" strato unico, nonché nolo a caldo per la fresatura ed il trasporto di materiali per la sistemazione della pavimentazione stradale delle strade provinciali e delle strade statali del settore 2 - Compensorio C-C3 codice CIG 0470911000D", nella parte in cui tale verbale ha ammesso la società Deon S.p.A. controinteressata e ha comunque aggiudicato alla stessa società l'appalto;

2) della nota, in data 28 maggio 2010, prot. S106/131060, del Dirigente del Servizio Strade della Provincia Autonoma di Trento, con cui è stato comunicato alla ricorrente l'esito della gara;

3) della lettera di invito alla medesima procedura negoziata assunta dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Gestione Strade, datata 12.05.2010, n. prot. S106/10/110686/3.5/211/LM/NS e della deliberazione assunta dalla medesima Provincia, ancorché non conosciuta, con cui è stato determinato di procedere secondo il criterio della "diretta amministrazione";

4) dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, ancorché non conosciuto;

5) di ogni ulteriore atto, con i primi connesso, presupposto o

conseguenziale, sebbene non noto;

nonché:

- per la declaratoria di inefficacia del contratto di fornitura stipulato o stipulando tra la Provincia Autonoma di Trento e la società Deon S.p.A., all'esito dell'impugnata procedura di gara;
- per il risarcimento del danno, derivante dall'emanazione, dall'efficacia e dall'esecuzione degli impugnati provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza 30.7.2010, n. 105 con cui è stata respinta l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente espone di aver partecipato ad una procedura concorsuale per la fornitura in diretta amministrazione, ex art. 52 L.p. n. 26 del 1993, “franco impianto di produzione, di

conglomerato bituminoso tipo "B" per ricariche, tipo "ASD" antisdrucchiolo, tipo "D modificato", tipo "D normale", tipo "E" strato unico, nonché nolo a caldo per la fresatura ed il trasporto di materiali per la sistemazione della pavimentazione stradale delle strade provinciali e delle strade statali del settore 2 - Comprensorio C-C3 codice CIG 0470911000D".

La gara è stata svolta, previa lettera di invito alla ricorrente e ad altre sei ditte specializzate, col sistema del massimo ribasso “tenuto conto anche del costo del trasporto” sul prezzo a base d’asta di € 191.747,24.

All’esito della gara, la fornitura è stata aggiudicata alla controinteressata Deon S.p.a.; al secondo posto in graduatoria si è classificata la ricorrente.

Col ricorso all’esame si sostiene:

- 1) che la lettera di invito è viziata in quanto non è stata rispettata la soglia comunitaria di € 193.000 per gli affidamenti in economia, poiché alla cifra indicata come base d’asta non sono stati sommati i costi di trasporto che, benché sostenuti direttamente dall’Amministrazione, sono stati considerati nella valutazione delle offerte ed, infatti, nessuna partecipante ha offerto meno di 193.000 euro, se si considerano anche i costi di trasporto;
- 2) la controinteressata vincitrice sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, in quanto la distanza da essa indicata tra la località dove va conferito il materiale bituminoso (Fiera di Primiero) e la sua sede

operativa, che è a Belluno o Sedico, non è di 40 km. Comunque, l'Amministrazione ha omesso di chiedere doverosamente chiarimenti sul punto. Anche ammesso che la controinteressata abbia inteso avvalersi dell'impianto in Cesiomaggiore dell'Ascon Asfalti Conglomerati s.r.l., da essa partecipata al 33%, ciò non sarebbe sufficiente, mancando la necessaria dichiarazione di avvalimento.

L'Amministrazione provinciale intimata, costituita in giudizio, ha puntualmente controdedotto concludendo per la sua reiezione.

Il ricorso è infondato.

Invero, la soglia comunitaria di € 193.000 è stata rispettata, in quanto il trasporto del materiale bituminoso non fa parte dell'oggetto della fornitura. E' infatti previsto dalla lex specialis che il trasporto sarà effettuato con mezzi dell'Amministrazione. Il fatto che il costo del trasporto costituisca elemento di comparazione delle offerte, unitamente al ribasso offerto, non sposta l'entità dell'importo a base d'asta: il costo stesso è calcolato in via presuntiva con riferimento alla quantità di materiale ed al costo chilometrico (3850 tonnellate a 0,25 €/t per kilometro) ai soli fini della scelta della fornitura più conveniente per l'Amministrazione, ma non ne costituisce l'oggetto.

Che tale costo non possa essere incluso nell'importo a base d'asta si può desumere, altresì, dalla circostanza che, in ipotesi, qualcuno dei concorrenti invitati avrebbe potuto avvalersi di un centro di produzione esistente in loco, con conseguente abbattimento a zero del costo del trasporto a carico dell'Amministrazione.

Circa la distanza che la controinteressata ha indicato dal centro di produzione di Cesiomaggiore, di proprietà dell'Ascon Asfalti Conglomerati s.r.l., essa non risulta inveritiera.

Inoltre, tale impianto poteva essere utilizzato nell'ambito del rapporto interno con la società Ascon partecipata. Invero, come ha dimostrato in giudizio la difesa dell'Amministrazione, l'art. 10 dello Statuto di Ascon prevede che la S.p.a. Deon si impegna ad acquistare tutti i conglomerati bituminosi prodotti dalla società Ascon.

In ogni caso, manca l'interesse a dedurre la censura per la prova di resistenza, poiché anche considerandosi la maggior distanza dalle altre sedi della Deon S.p.a. (Sedico o Belluno, rispettivamente 12 e 22 km. più di Cesiomaggiore) l'esito della gara non muterebbe, poiché il maggior costo del trasporto per l'Amministrazione non sarebbe tale da sovvertire il divario tra le due offerte.

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione provinciale resistente le spese del giudizio che liquida complessivamente in €

4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chietтини, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)